

# **Regolamento per attività di servizi alla persona**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 26/11/2014

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1) Oggetto ed ambito di applicazione

ART. 2) Principi e disposizioni generali

## **TITOLO II – ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

ART. 3) Definizioni e principi generali

## **TITOLO III – ATTIVITA' DI ESTETICA**

ART. 4) Definizioni e principi generali

## **TITOLO IV – ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING**

ART. 5) Definizioni

ART. 6) Piercing del padiglione auricolare

ART. 7) Attività di tatuatore e piercer

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI ED ATTIVITA' CONGIUNTE**

ART. 8) Requisiti fondamentali

ART. 9) Forme, modalità e limiti di esercizio dell'attività

ART. 10) Esercizio dell'attività

ART. 11) Poltrona – cabina in affitto

ART. 12) Orari

## **TITOLO VI – SANZIONI E MISURE INTERDITTIVE**

ART. 13) Controlli

ART. 14) Sanzioni

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 15) Efficacia e validità del presente regolamento

## **ALLEGATI**

ALLEGATO A: Requisiti strutturali ed igienico sanitari delle attività di acconciatore

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'attività di acconciatore, l'attività di estetica, di tatuaggio e di piercing, come definite dalla normativa vigente.

2. Il presente regolamento si applica a tutte le imprese che svolgono le attività di cui al comma precedente nel territorio comunale, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, può espletarsi anche a titolo gratuito e anche presso enti, associazioni, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra –alberghiere e agrituristiche, palestre, ospedali, case di cura, ricoveri e centri accoglienza per anziani e disabili, istituti di detenzione e rieducazione, caserme.

3. Il presente regolamento non si applica all'attività di medicina estetica, in quanto rientrante nell'esercizio della professione medica.

### Articolo 2 – Principi e disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente regolamento sono volte ad assicurare in particolare: la libertà d'iniziativa economica, la tutela dei consumatori, il buon andamento e l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la pubblicità dell'azione amministrativa, la semplificazione documentale ed amministrativa.

2. Le attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing, devono essere esercitate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi, delle norme urbanistico-edilizie, di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di tutte le disposizioni, presenti nell'ordinamento giuridico vigente, che disciplinano dette attività, anche sotto i vari profili alle medesime connessi, ancorché non espressamente richiamate dal presente regolamento.

3. Con riferimento alle attività di estetica, di tatuaggio e di piercing, i requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, le disposizioni sulla conduzione igienica, le apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, sono comunque quelle contenute nella normativa nazionale e regionale.

4. Per quanto attiene alle attività di acconciatore, considerato che al momento le normative vigenti non definiscono i requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, per tali requisiti si fa riferimento a quanto indicato nell'allegato A al presente Regolamento.

## TITOLO II – ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

### Articolo 3 – Definizioni e principi generali

1. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. Non sono comprese nelle attività di acconciatore e, dunque, non sono soggette al presente regolamento, le attività di lavorazione del capello che non rientrino nei trattamenti e nei servizi di cui al comma precedente e non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma unicamente la produzione di un bene commerciale.

3. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono svolgere semplici prestazioni di manicure e pedicure solo di tipo estetico, (art. 1 comma 2 della legge regionale n. 29/2013) escluse quelle attività di *onicotecnica* come definite dalla normativa regionale e di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento.

4. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore che vendono o forniscono alla propria clientela i prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati non si applicano le disposizioni in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.

5. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.

6. Le attività di acconciatore possono essere svolte anche presso la residenza ovvero il domicilio dell'esercente purché esercitate in locali aventi la destinazione urbanistica e d'uso compatibile ai sensi della vigente regolamentazione comunale in materia.

## **TITOLO III – ATTIVITA' DI ESTETICA**

### **Articolo 4 – Definizioni e principi generali**

1. L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Essa può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, così come da ultimo modificato dal Decreto Ministeriale 110/2011, e secondo le specifiche recanti le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione, le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici previste nelle schede tecnico-informative dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 110/2011, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla normativa vigente.

2. E' fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori modifiche successive all'allegato alla Legge 4 Gennaio 1990 n. 1.

3. Rientrano nell'attività di estetica:

- le attività finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura;
- le attività di onicotecnica, così come ad oggi definita dal D.P.G.R. n. 47-R del 2007 (*“preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione, mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte”*) i cui operatori devono possedere i requisiti formativi degli estetisti;
- le attività di massaggi nella misura in cui le relative attività integrino fattispecie di attività di estetica nel rispetto di quanto disposto dalla L.R.T. 28/2004.

4. Alle imprese artigiane esercenti le attività di estetica, che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità del trattamento in corso, non si applicano le disposizioni relative all'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa.

5. L'attività di estetica può fornire, presso il domicilio del committente, manicure, pedicure e make-up con kit monouso sterilizzati così come previsto dal DPGR N.47/R del 02/10/2007 e successive modifiche e integrazioni.

## **TITOLO IV – ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING**

### **Articolo 5 – Definizioni**

1. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

2. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.

#### **Articolo 6 - Piercing del padiglione auricolare**

1. L'effettuazione della sola attività di piercing del padiglione auricolare non richiede il possesso dei requisiti formativi previsti per l'attività di piercing. Resta fermo l'obbligo di osservanza dei requisiti strutturali dei luoghi in cui è effettuata l'attività e il rispetto delle regole che assicurano la sterilità del procedimento.

2. Non è richiesta l'osservanza del comma 4, art. 76, DPGRT 47/R del 2 ottobre 2007 e succ. mod. ed integ..

#### **Articolo 7 – Attività di tatuatore e/o piercer**

1. Un soggetto con la qualifica di tatuatore e/o piercer titolare di un proprio esercizio, può ospitare presso la propria sede un altro soggetto tatuatore e/o piercer che operi nella struttura, a condizione che il soggetto ospitato sia in possesso della relativa qualifica. Pertanto, il titolare dell'esercizio che ha la qualifica di tatuatore, quando ospita un soggetto che svolge attività di piercer, non è obbligato ad avere anche la qualifica di piercer se non è operatore in quella specifica veste, analogamente nel caso di piercer titolare e tatuatore ospite.

### **TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI ED ATTIVITA' CONGIUNTE**

#### **Articolo 8 – Requisiti fondamentali**

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento richiede:

- a. il possesso dei requisiti morali, previsti dalla normativa vigente;
- b. il possesso, da parte di chi svolge l'attività, delle necessarie abilitazioni professionali come di seguito specificato:
  - nel caso di impresa individuale artigiana: da parte del titolare dell'azienda;
  - in caso di impresa individuale non artigiana: da parte del responsabile tecnico;
  - nel caso di impresa artigiana e non artigiana, esercitata in forma di società, anche cooperativa: da parte di tutti i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività soltanto in caso di esercizio di attività di estetica mentre per l'attività di acconciatore, in presenza del responsabile tecnico, il personale non qualificato può comunque operare.
  - il requisito professionale deve sempre sussistere per il responsabile tecnico, come specificato nell'art. 9 del presente regolamento.
- c. la disponibilità di locali aventi la destinazione d'uso compatibile con l'insediamento e l'esercizio, negli stessi, delle attività in oggetto, la conformità ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza.

#### **Articolo 9 – Forme, modalità e limiti di esercizio dell'attività**

1. Una stessa impresa, in possesso dei previsti titoli abilitativi, può svolgere le attività disciplinate dal presente regolamento in più sedi. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso di qualifica professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività.

2. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte anche unitamente in uno stesso esercizio, nel rispetto delle normative di riferimento di rango superiore, da una stessa impresa o da imprese diverse, purché ciascuna sia in possesso di distinti requisiti professionali e dei requisiti strutturali ed igienico sanitari.

3. Le attività disciplinate dal presente regolamento non possono essere esercitate in forma itinerante o di posteggio, fatti salvi i casi previsti dalle normative vigenti.

4. Le attività di estetica, acconciatore, di tatuaggio e piercing svolte in strutture ricettive, palestre e simili sono soggette ai requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti dal presente regolamento e dalla normativa regionale di riferimento.

Per i titolari delle strutture, se non operatori, non è richiesto il possesso del requisito professionale, che invece dovrà essere posseduto da chi esercita le attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing.

Resta inteso che il titolare dell'attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing dovrà presentare la relativa SCIA amministrativa di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

5. I titolari di palestre ed i relativi addetti, se in possesso di diploma di laurea in scienze motorie, possono esercitare come operatori saune e solarium presenti nelle relative strutture.

6. Nel caso di saune e/o bagno turco in attività ricettive, quando gli apparecchi per le relative prestazioni fanno parte della dotazione di una camera, sono assimilabili a quelle fruite in un domicilio privato e quindi non necessitano della presenza obbligatoria, in camera, di un'estetista per il loro uso. Restano fermi, in questo caso, tutti i requisiti di sicurezza, nonché le opportune avvertenze per i clienti che, del tutto volontariamente, possono comunque desiderare la presenza di un operatore qualificato. Nel caso in cui tali prestazioni (saune e/o bagno turco) siano offerte in locali della struttura alberghiera che siano di libero accesso per la clientela, devono essere rispettati i requisiti strutturali - igienico sanitari previsti dalle normative regionali ed è altresì necessaria la presenza di un addetto in possesso di qualifica, anche se il relativo costo è incluso nei costi ordinari della prestazione alberghiera (Delibera 27 luglio 2009 n°658 regione Toscana – Allegato A – Circolare – comma 1).

7. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi disciplinati dal presente regolamento, le imprese possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa (affitto di poltrona/cabina) purchè in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di riferimento. A tal fine le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

### **Articolo 10 - Esercizio dell'attività**

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è subordinato alla presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (di seguito "SCIA") ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., trasmessa allo SUAP del Comune in cui s'intende esercitare l'attività.

2. La SCIA viene trasmessa a cura del SUAP all'Azienda Usl, affinché possa svolgere le attività istituzionali di vigilanza e controllo di competenza. L'intervento è comunicato altresì ad altri Uffici ed Enti variamente interessati alle dichiarazioni contenute nella medesima SCIA.

3. Il trasferimento di sede, l'ampliamento, le modifiche, la cessazione e la sospensione volontaria sono subordinate alla presentazione della SCIA trasmessa allo SUAP.

4. Il subingresso, le variazioni dell'attività di un esercizio già avviato devono essere comunicate al SUAP.

5. Gli esercenti delle attività disciplinate dal presente regolamento hanno l'obbligo di :

- a) di esibire agli organi di vigilanza presso i locali sede dell'attività copia della SCIA;
- b) di esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;
- c) di esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività;
- d) conservare presso i locali sede dell'attività tutti i titoli abilitativi variamente connessi all'esercizio delle attività ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici competenti in relazione ai medesimi atti.

### **Art. 11 - Poltrona-cabina in affitto**

1. Per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento, per l'esercizio della poltrona-cabina in affitto:

- è necessario il rispetto dei requisiti professionali, tecnico-strutturali ed igienico-sanitari, necessari per l'esercizio della singola attività;
- è necessario un apposito contratto tra le parti esercenti le due attività che, tra l'altro, individui nel dettaglio le responsabilità, anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti ed all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
- in ogni caso le due attività dovranno aprire autonoma posizione presso la competente C.C.I.A.A. ed il rapporto contrattuale che lega le due attività atterrà alla sfera privatistica;
- occorrerà presentare:
  - SCIA intestata al titolare dell'attività esistente con la quale si comunica l'avvenuta sottoscrizione del contratto di affitto di poltrona/cabina; tale atto dovrà essere sottoscritto da entrambi i soggetti operanti.
  - Alla suddetta scia dovrà essere allegata copia del contratto di affitto di cui al comma 1.

### **Articolo 12 – Orari**

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui al presente regolamento sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco e gli esercenti hanno obbligo di esporlo al pubblico in modo ben visibile.

## **TITOLO VI – SANZIONI E MISURE INTERDITTIVE**

### **Articolo 13 – Controlli**

1. Il controllo sul contenuto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 10 spetta agli Enti/Uffici competenti per materia, sotto i diversi profili, ed è svolto nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di riferimento.

2. Gli agenti di Polizia Municipale ed i soggetti a vario titolo competenti per la vigilanza ed il controllo, anche di altri Enti, nello svolgimento di tali funzioni, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.

3. L'Azienda USL esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e strutturali dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività.

4. Chiunque esercita l'attività senza la presentazione della S.C.I.A. di cui all'art. 10 del presente regolamento è soggetto alla sospensione con divieto di prosecuzione dell'attività oltreché alle sanzioni previste dalla L.R. n. 29/2013 e dalla L.R. n. 28/2004.

### **Articolo 14 – Sanzioni**

1. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono disciplinate dalla legge regionale n.81 del 28/12/2000 (disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e, per quanto non previsto dalla norma regionale, dalla L. 689 del 24/11/1981.

2. Gli importi delle sanzioni relative ad infrazioni al presente regolamento, ove non previsti da altre norme, sono stabiliti in un minimo di euro 80 ed un massimo di euro 480.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 15 – Efficacia e validità del presente regolamento**

1. Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione.

2. Le norme contenute nel presente regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

3. I requisiti di cui all'allegato A si applicano alle nuove imprese, fatte salve le attività già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## **ALLEGATO A**

### **REQUISITI STRUTTURALI ED IGIENICO-SANITARI ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

#### *A) Caratteristiche generali dei locali:*

1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di acconciatore, si compongono dei seguenti spazi:

- esercizio dell'attività e attesa della clientela;
- servizio igienico;
- ripostiglio;
- spogliatoio.

Le superfici degli spazi sopra descritti devono essere adeguate e sufficienti a consentire un uso appropriato, rispettoso dei criteri di igiene e sicurezza sia per i clienti che per gli addetti.

Gli spazi ad uso ripostiglio e spogliatoio possono anche essere realizzati all'interno del locale principale e dovranno essere dotati di:

- a) pareti di altezza non inferiore a 2 metri e aperte nella parte superiore;
- b) uno spazio tra il soffitto e la sommità delle pareti di almeno 30 centimetri che consenta areazione e illuminazione naturale.

2. Gli spazi destinati all'esercizio dell'attività e attesa della clientela devono essere dotate di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di areazione naturale prescritti dai regolamenti edilizi comunali per i luoghi di lavoro.

In alternativa è consentita l'installazione di impianti di aerazione forzata a condizione che siano:

- a) conformi a quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale;
- b) rispettosi delle norme UNI 10339;
- c) rispettosi della normativa sull'impatto acustico.

3. I pavimenti dell'intero esercizio devono essere costituiti da materiale compatto, impermeabile e lavabile, tale da permettere la pulizia e la disinfezione completa.

4. Le pareti devono essere rivestite con materiale liscio, impermeabile e lavabile fino ad una altezza di 2 metri dal pavimento (tale prescrizione non è prevista per la zona di attesa per i clienti se adeguatamente separata).

#### *B) Spazi adibiti all'esercizio dell'attività:*

1. L'esercizio deve essere corredato di lavatesta fissi in materiale idoneo, serviti da acqua calda e fredda, in numero tale da soddisfare le esigenze dei servizi svolti (minimo un lavatesta ogni 3 posti di lavoro)

2. I sedili e le poltrone connesse ai posti di lavoro devono essere rivestiti di materiale impermeabile e lavabile

3. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere la completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione

*C) Spazi adibiti all'attesa della clientela:*

Dovranno essere dotati di sedute realizzate in materiale che consenta la completa pulizia giornaliera, in numero adeguato rispetto alle esigenze dei servizi svolti

*D) Servizi igienici:*

L'esercizio deve disporre di almeno un servizio igienico opportunamente disimpegnato, dotato di WC e lavabo corredato di acqua calda e fredda. Il servizio igienico dovrà essere realizzato tenendo conto delle indicazioni contenute nei regolamenti edilizi comunali in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

E' consentito l'uso promiscuo del servizio igienico da parte della clientela e degli addetti ai lavori.

Si ricorda come le norme inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro prescrivano:

- un servizio igienico con anti WC per ogni 10 addetti;
- un lavabo per ogni 10 addetti.

*E) Ripostiglio*

1.L'esercizio deve essere corredato di un ambiente destinato alla conservazione dei prodotti e delle attrezzature utilizzate nella lavorazione.

2.Gli arredi devono essere realizzati con materiali resistenti, impermeabili, tali da consentire la completa pulizia.

3.Deve essere inoltre prevista la presenza di contenitori per la biancheria sporca e per le immondizie.

4.Se questo ambiente viene utilizzato come zona di preparazione delle tinture è necessario che sia assicurata una adeguata areazione naturale o integrata o parzialmente sostituita da ricambio forzato dell'aria.

*F) Spogliatoio*

1.Gli addetti devono disporre di adeguate installazioni per la conservazione degli indumenti di lavoro.

2.Gli addetti possono cambiarsi in un locale apposito adibito a spogliatoio in uso anche alla clientela ovvero all'interno del ripostiglio o dell'antibagno a condizione che sia consentita la corretta collocazione degli armadietti.

*G) Requisiti igienico-sanitari delle attrezzature:*

1.Gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente da poter essere cambiata ad ogni servizio.

2.La dotazione di forbici, rasoi, spazzole, pennelli, pettini e quanto altro occorrente deve essere proporzionata al volume dell'attività ed al numero di lavoranti.

3. Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 388/2003).

4.Pennelli, spazzole, pettini e altri oggetti aventi la caratteristica di non poter incidere sulla cute andranno tenuti scrupolosamente puliti mediante assidue procedure di detersione.

5.Forbici, rasoi e tutto lo strumentario che non sia monouso e sia dotato di punta o taglio dovrà essere sottoposto ad un procedimento di detersione seguito da disinfezione.

*H) Igiene degli operatori*

2. Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e comunque sempre protette.

3. Le mani devono essere accuratamente lavate, preferibilmente con sapone liquido, almeno nelle seguenti occasioni:

- a) all'inizio ed al termine del turno lavorativo;
- b) dopo l'uso dei servizi igienici;
- c) dopo aver fumato;
- d) prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che richiedano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
- e) dopo un contatto certo o sospetto con sangue o con materiale organico del cliente.

4. Si raccomanda di proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti come tinture, decoloranti e prodotti per ondulazione permanente.

## **REQUISITI STRUTTURALI ED IGIENICO-SANITARI ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ESERCITATA PRESSO LA RESIDENZA O IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE**

Si ricorda che dal punto di vista urbanistico è possibile destinare allo svolgimento dell'attività una superficie complessiva non superiore al 35% della superficie utile lorda dell'immobile ovvero non superiore a 30 mq.

L'attività deve essere dotata di ingressi e servizi igienici autonomi ed in regola con le vigenti norme edilizio-urbanistiche.

Lo spazio adibito all'esercizio dell'attività dovrà essere attrezzato con lavatesta dotati di acqua calda e fredda e di sedute in materiale facilmente pulibile.

Lo spazio per l'attesa della clientela potrà essere commisurato alle effettive esigenze connesse con le procedure di lavoro.

Il servizio igienico, opportunamente disimpegnato, dovrà essere dotato di WC e lavabo corredato di acqua calda e fredda.

Dovrà essere prevista una zona da destinare alla conservazione dei prodotti e delle attrezzature utilizzate nella lavorazione in cui collocare anche i contenitori per la biancheria sporca e per le immondizie.

Le installazioni per la conservazione degli indumenti di lavoro (spogliatoio) nel caso l'attività venga esercitata dal solo titolare possono essere collocate nei locali destinati ad abitazione.

## **ESERCIZIO CONGIUNTO IN UNO STESSO LOCALE DELLE ATTIVITA' DISCIPLINATE DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

Fermo restando i requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari dei locali adibiti alle singole attività di acconciatore (come previsti dal presente regolamento)/tatuaggio, piercing ed estetica (come previsti dallo specifico regolamento regionale DPGR 2 ottobre 2007 n. 47/R e s.m.i. e dal presente regolamento), si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente tali attività (anche se afferenti a titolari diversi), possono essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle attività congiunte e ai parametri previsti dalla normativa regionale e dal presente regolamento.